



WHISTLEBLOWING – PROCEDURA AZIENDALE

(segnalazione e prevenzione di condotte illecite)

Premessa

Il presente elaborato riguarda il Gruppo Univel (di seguito Gruppo) di cui costituisce la PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING, redatta in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 24/2023 disciplinanti la materia, con particolare riferimento al settore privato.

Disciplina e ambito di applicazione

Il Whistleblowing (letteralmente “soffiatore di fischiello”) è uno strumento di prevenzione degli illeciti e di manifestazione della libertà umana di espressione relativamente al quale i soggetti sia pubblici (Autorità ed Enti pubblici) sia privati (Aziende ed Enti privati) sono tenuti a istituire canali interni di segnalazione e a garantire tutele ai segnalanti. La norma di riferimento è la Direttiva UE 2019/1937 attuata in Italia attraverso il D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (con scadenza di adeguamento per il settore privato e, in particolare, per le aziende che, come lo scrivente Gruppo, hanno occupato, in media, nell’ultimo anno, almeno 50 lavoratori subordinati, entro il 17/12/2023).

Chi può segnalare?

Il whistleblower, ossia il segnalatore, è la persona (lavoratore subordinato, autonomo, collaboratore, libero professionista, consulente, volontario, tirocinante, azionista, persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza) che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o europee che ledono l’interesse pubblico o l’integrità del Gruppo, di cui è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Quando si può segnalare?

La segnalazione può essere fatta:

- quando il rapporto di lavoro (giuridico) è in corso;
- quando il rapporto di lavoro (giuridico) non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro (giuridico), se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Cosa si può segnalare?

Possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità del Gruppo e che consistono in:

Violazioni di disposizioni normative nazionali

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli Enti (es. indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica e frode nelle pubbliche forniture) o violazione dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;

Violazioni di disposizioni normative europee

- illeciti rientranti nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea (segnatamente: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informatici);

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (es. violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

Le segnalazioni possono avere ad oggetto anche:

- ✓ informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- ✓ attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
- ✓ fondati sospetti la cui nozione dovrà essere oggetto di interpretazione in base alle linee guida.

Come si può segnalare?

Le segnalazioni possono essere effettuate, avvalendosi degli specifici canali di segnalazione di cui *infra*, in forma scritta, anche con modalità informatica, oppure in forma orale (attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale), nonché, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un ragionevole tempo. La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello *infra* indicato deve essere trasmessa, entro 7 gg. dal suo ricevimento, al soggetto competente, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

I canali di segnalazione

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente previsti.

1. Canale di segnalazione interno (gestito dal Gruppo)

Questo canale di segnalazione è obbligatorio, è attivo, è prioritario e garantisce (anche tramite il ricorso, ove applicabili, a strumenti di crittografia e, in ogni caso, avvalendosi del sistema di tutela dei dati personali già applicato dal Gruppo) la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione medesima e della relativa documentazione. Il canale di segnalazione è affidato internamente al responsabile delle risorse umane di ciascuno stabilimento del Gruppo.

2. Canale di segnalazione esterno (gestito da ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione)

Questo canale di segnalazione è utilizzabile unicamente laddove ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interno ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4, D. Lgs. 24/2023; b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsioni; d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Le segnalazioni esterne ad ANAC possono essere trasmesse in forma scritta (tramite la piattaforma informatica <https://www.anticorruzione.it>) oppure in forma orale (attraverso linee telefoniche e sistemi di messaggistica vocale o mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole). È obbligo di ANAC notificare al segnalatore un avviso di avvenuta ricezione della segnalazione entro 7 gg. e fornire un riscontro in merito alla medesima segnalazione entro il termine di 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, entro 6 mesi. Le tre principali prerogative attribuite ad ANAC consistono in: a) potere regolatorio; b) potere di gestione delle segnalazioni esterne e c) potere sanzionatorio. Ulteriori attività di ANAC sono: trasmissione annuale dei dati alla Commissione europea; pubblicazione di apposite informazioni sul sito istituzionale; tenuta dell'elenco degli Enti del terzo settore che forniscono alle persone segnalanti, che hanno sporto denuncia o effettuato una divulgazione pubblica le misure di sostegno; obblighi informativi in caso di ritorsioni.

3. Divulgazione pubblica

Questo canale di segnalazione si sostanzia nel rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal D. Lgs. 24/2023 esclusivamente se, al momento della divulgazione pubblica, ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni; b) la persona segnalante ha fondato motivo di

ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate e distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

4. Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile

La buona fede della persona segnalante

La persona segnalante o che ha sporto denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica beneficia delle tutele previste dal D. Lgs. 24/2023, di cui *infra*, solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

Il sistema di protezione

Le tutele consistono nella tutela della riservatezza, nella protezione dalle ritorsioni (con inversione dell'onere probatorio), nelle limitazioni della responsabilità e nelle misure di sostegno. Esse sono riconosciute ed estese:

- alla persona segnalante o che ha sporto denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica;
- al facilitatore;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o che ha sporto denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il 4° grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o che ha sporto denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli Enti di proprietà della persona segnalante o che ha sporto denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per le quali la stessa persona lavora, nonché agli Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta persona.

LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato, essendo preponderante il divieto di rivelare l'identità della persona segnalante. L'identità del whistleblower non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dar seguito alla segnalazione e tale da riferirsi non solo alle generalità del segnalatore ma anche a tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del whistleblower. L'identità della persona segnalante e delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione è tutelata anche nei procedimenti penale, contabile e disciplinare avviati in ragione della segnalazione medesima, sino alla loro conclusione.

PROTEZIONE DALLE RITORSIONI

È vietata ogni forma di ritorsione, anche solo tentata o minacciata, intendendosi per ritorsione qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o che ha sporto denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto (es. sanzioni disciplinari, retrocessione di livello o mancata promozione, mutamento di funzioni o mansioni, luogo di lavoro, riduzione del corrispettivo, cambiamento dell'orario di lavoro, sospensione della formazione, note di demerito, coercizione, intimidazione, molestie, ostracismo, discriminazione o trattamento sfavorevole). La gestione delle comunicazioni di ritorsioni compete all'ANAC la quale, al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e dell'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative. La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziale.

INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Nell'ambito dei procedimenti giudiziari o amministrativi o contabili o di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento delle condotte ritorsive *ut supra*, l'onere di provare che tali atti od omissioni sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla denuncia o alla divulgazione pubblica è a carico di colui che li ha posti in essere. Tale

inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone diverse dal segnalante, alle quali il sistema di protezione è esteso.

LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni di cui alla normativa di che trattasi benché coperte dall'obbligo di segreto o garantite dal diritto di autore o soggette alla protezione dei dati personali o alla tutela della reputazione della persona coinvolta o denunciata. Tale discriminante (che esclude responsabilità di natura civile, amministrativa e penale) opera esclusivamente quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione, nonché la segnalazione, la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica sia stata effettuata nelle modalità richieste. Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità civile o amministrativa per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

MISURE DI SOSTEGNO

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito nelle modalità di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica e sulla protezione dalle ritorsioni offerte dalle disposizioni normative nazionali od europee, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. È istituito presso ANAC l'elenco degli Enti del terzo settore che forniscono alle persone segnalanti, denuncianti o che hanno effettuato una divulgazione pubblica le misure di sostegno. L'elenco, pubblicato e consultabile sul sito istituzionale di ANAC, contiene gli Enti del terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'art. 5, c. 1, lett. v) e w) del codice del terzo settore (D. Lgs. 117/2017) e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

LA PERDITA DELLE TUTELE

Quando è accertata, anche con sentenza di 1° grado, la responsabilità penale della persona segnalante, che ha sporto denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica per i reati di diffamazione (offesa dell'altrui reputazione in assenza della persona offesa e in presenza di almeno altre due persone) o di calunnia (accusa della commissione di un reato a un soggetto innocente tramite denuncia all'Autorità giudiziaria), ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave, le tutele vengono meno e alla persona segnalante o denunciante o che ha effettuato una divulgazione pubblica, nel caso in cui sia sottoponibile a procedimento disciplinare, viene erogata una sanzione disciplinare (che il Gruppo si riserva possa anche essere di natura non conservativa).

Piacenza, 15 dicembre 2023